Circolare Settimanale

Numero 23 - Anno 2025

Clicca sugli argomenti per raggiungere il contenuto desiderato

SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU 2025 2
ACCORDO STATO-REGIONI 2025: DISCIPLINA FORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO..... 3
DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA DI SOGGIORNO AGRITURISMO 4
MODIFICA DISCIPLINARE PARMA E SAN DANIELE 4
PSA, RACCOMANDAZIONI IN VISTA DELLA STAGIONE AD ALTO RISCHIO..... 5
PAC 2024: PROSEGUONO I PAGAMENTI DEI SALDI 6
DIVIETO DI UTILIZZO DI UREA IN PIANURA PADANA DAL 2027 6



CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 6 giugno 2025

SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU 2025

Entro il 16 giugno 2025 si dovrà provvedere al versamento dell'acconto IMU 2025. Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, anche in forma societaria, nonché quelli ubicati in isole minori, zone montane o collinari, e a uso collettivo indivisibile. L'esenzione vale anche per i terreni edificabili se condotti da CD o IAP. I fabbricati rurali strumentali, accatastati D/10 o con annotazione di ruralità, scontano l'IMU allo 0,1%. Per l'anno 2024, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2025 in caso di variazioni rilevanti.

Sono, quindi, esenti dall'IMU i terreni agricoli che ricadono in una delle seguenti categorie:

- Terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti (CD) e da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, inclusi quelli detenuti da società agricole IAP di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge, a prescindere dalla loro ubicazione geografica;
- Terreni a destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Terreni situati in zone montane o collinari.

Inoltre, l'art. 1, comma 741, lettera d), della Legge n. 160/2019 prevede che, anche se classificati come terreni edificabili, gli stessi siano considerati agricoli (e quindi esonerati dal versamento dell'IMU) se posseduti e condotti da CD o IAP (anche in forma societaria) iscritti alla relativa previdenza agricola. Secondo la prassi amministrativa, quando un terreno è in comproprietà e solo alcuni dei comproprietari hanno la qualifica di CD o IAP, l'esenzione IMU spetta solo a questi ultimi, mentre gli altri comproprietari applicano comunque la disciplina ordinaria prevista per i terreni agricoli (Risoluzione n. 2/DF/2020).

In assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi sopra elencati, il terreno edificabile risulterà soggetto all'obbligo di versamento dell'IMU.

Per quanto attiene al pensionato coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, le agevolazioni IMU su terreni ed aree edificabili coltivate competono a condizione che lo stesso continui a condurre il terreno e mantenga l'iscrizione alla previdenza agricola.

Rientrano in tale ipotesi anche i terreni concessi in affitto o comodato alle società di persone, costituite da coltivatori diretti che, pur mantenendone il possesso, li conducono in forma associata.

Determinazione della base imponibile

Qualora il terreno agricolo risulti imponibile, la base imponibile dovrà essere calcolata rivalutando il reddito dominicale risultante in catasto del 25% e moltiplicando il valore ottenuto per il coefficiente "135".

Successivamente, sull'importo così determinato dovrà essere applicata l'aliquota IMU stabilita dal Comune competente. In assenza di una specifica deliberazione comunale, si applica l'aliquota ordinaria prevista per la fattispecie, pari allo 0,76%. Tale aliquota può essere facoltativamente ridotta dai Comuni fino al suo azzeramento o incrementata fino al 1,06%.

IMU su fabbricati rurali strumentali

L'imposta municipale propria si applica, ove previsto, anche ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola. Tali fabbricati devono essere accatastati nella categoria D/10, oppure, in caso di diversa categoria catastale, devono presentare l'annotazione di ruralità.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, tali fabbricati sono soggetti all'IMU in misura pari allo 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Nel caso di fabbricati rurali posseduti ed adibiti ad abitazione principale, si applica l'esenzione con l'unica eccezione dei fabbricati classificati di lusso (A/1, A/8 e A/9) per i quali l'IMU è dovuta con l'applicazione dell'aliquota ridotta (0,5%) ed è possibile applicare la detrazione di 200 euro (i Comuni, tuttavia, possono incrementare l'aliquota fino allo 0,6%, oppure diminuirla fino al totale azzeramento).

In relazione alla frequente casistica degli immobili collabenti, il Ministero con la Risoluzione 4/DF/2023, a differenza di quanto sostenuto dall'IFEL (che riteneva dal 2020 soggetti alla muova IMU gli immobili collabenti), ha precisato che detti immobili, essendo privi di rendita catastale non generano materia imponibile ai fini IMU e non possono essere assoggettati al tributo sulla base del valore dell'area su cui gli stessi insistono in quanto restano pur sempre fabbricati.

Obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2024

In riferimento all'anno d'imposta 2024, la dichiarazione IMU dovrà essere trasmessa **entro il 30 giugno 2025**, qualora si siano verificate variazioni nei dati e negli elementi precedentemente dichiarati, tali da determinare un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione è altresì obbligatoria nei casi in cui il Comune non sia a conoscenza delle informazioni necessarie per verificare il corretto assolvimento del tributo.

A titolo esemplificativo, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione i contribuenti che:

- Abbiano acquisito o perduto, nel corso del 2024, la qualifica di Coltivatore Diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale;
- Abbiano interrotto la conduzione di un terreno agricolo, perdendo di conseguenza la condizione di esenzione dal tributo.

ACCORDO STATO-REGIONI 2025: LA NUOVA DISCIPLINA FORMATIVA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ridefinisce la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uniformando durata, contenuti e modalità formative. Estende l'obbligo formativo **a tutti i datori di lavoro**, con percorsi specifici, anche per chi opera in cantieri. Prevede modalità didattiche miste (in presenza, videoconferenza, e-learning) e verifica finale obbligatoria. Per le aziende agricole, rappresenta un'opportunità di migliorare la cultura della sicurezza e la gestione del rischio, con formazione personalizzata e aggiornata.

Il nuovo Accordo disciplina la formazione per tutte le figure coinvolte nel sistema di prevenzione aziendale: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP), nonché i coordinatori della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE).

Formazione obbligatoria per i datori di lavoro

Una delle novità più rilevanti riguarda l'estensione dell'obbligo formativo **a tutti i datori di lavoro**, senza distinzione rispetto ai ruoli formalmente assunti nell'organigramma della sicurezza. La formazione per questa categoria è stata definita con un percorso di durata minima di 16 ore, che consente di acquisire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per svolgere efficacemente i compiti di prevenzione e protezione secondo l'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, è previsto un modulo specialistico di 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei e mobili, con focus sulla gestione della sicurezza in cantiere e sulla predisposizione dei piani di sicurezza.

Modalità di erogazione

L'Accordo prevede l'uso di modalità didattiche diversificate:

- Formazione in presenza, con rigidi limiti sul rapporto docente/discente, soprattutto nelle parti pratiche;
- Videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici di tracciabilità della partecipazione;
- E-learning, consentito per moduli base e di aggiornamento, in particolare per i preposti;
- Modalità mista, combinando diversi canali per massimizzare la flessibilità e l'efficacia della formazione.

Queste novità rispondono alla necessità di una formazione più accessibile e adeguata alle diverse realtà aziendali, anche nel contesto agricolo, dove la dispersione territoriale è spesso una criticità.

Verifica e monitoraggio

Ogni percorso formativo prevede una verifica finale obbligatoria dell'apprendimento. Il risultato della verifica deve essere formalizzato tramite verbale e attestazione di formazione, valida su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, l'Accordo introduce un sistema di monitoraggio continuo sull'applicazione delle norme formative, con controlli rivolti sia ai soggetti erogatori sia ai destinatari della formazione. Questo sistema mira a garantire la qualità e l'efficacia reale della formazione, non solo come adempimento formale.

Termini per la formazione

L'Allegato A, parte III, al punto 2, precisa che al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell'accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA DI SOGGIORNO AGRITURISMO

Scadenza 30 giugno 2025

Entro il 30 giugno 2025 tutte le strutture ricettive devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale imposta di soggiorno relativa agli importi riscossi nell'anno 2024. La dichiarazione dovrà quindi essere presentata accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, selezionando "Servizi" e digitando "imposta di soggiorno" nella barra di ricerca.

MODIFICA DISCIPLINARE PARMA E SAN DANIELE

Con i Decreti del 7 maggio 2025, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2025, il MASAF ha approvato la modifica del peso massimo della carcassa (180 kg). La modifica al disciplinare produttivo del Prosciutto di Parma Dop e del San Daniele Dop, prevede l'innalzamento del peso massimo delle carcasse dei suini utilizzati nella filiera, passando da 168 a 180 chili. Una variazione che consentirà una maggiore disponibilità di suini e di cosce fresche con pezzature più importanti, adatte a sostenere stagionature più prolungate.

In allegato i citati Decreti Ministeriali.

https://www.anas.it/files/circolari/202500686.PDF

PSA, RACCOMANDAZIONI IN VISTA DELLA STAGIONE AD ALTO RISCHIO

Il ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni operative per la prevenzione e controllo della Psa, con particolare riferimento al rafforzamento della biosicurezza in vista del periodo estivo. La nota ribadisce l'importanza del rispetto dei controlli delle autorità competenti, la gestione attenta del personale e dei mezzi, la separazione tra unità produttive, la regolamentazione dell'utilizzo di fieno e paglia, nonché la gestione dei liquami.

Con l'avvicinarsi del periodo considerato ad alto rischio per la diffusione della Peste Suina Africana (PSA), il Ministero della Salute invita ad innalzare il livello di attenzione su tutto il territorio nazionale. La nota del Direttore Generale della Sanità Animale Giovanni Filippini è destinata agli organi regionali competenti, ai Servizi veterinari e agli operatori del settore.

Si evidenzia come i mesi a venire coincidano storicamente con una maggiore probabilità di ondate epidemiche nel comparto domestico. Alla luce di ciò, il Ministero raccomanda un'intensificazione delle attività di sorveglianza attiva e passiva, accompagnata da un'attenta verifica delle misure di biosicurezza, sia strutturali che gestionali.

Nelle Zone di Restrizione II e III le misure di biosicurezza devono essere mirate a ridurre al minimo il rischio di introduzione del virus negli allevamenti suini e la sua successiva diffusione. Le principali disposizioni includono:

- la verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2023/594 ogni 90 giorni, con registrazione degli esiti in Classyfarm nelle tempistiche previste dall'allegato alla presente e rispetto delle indicazioni in caso di non conformità per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 giorni;

- la limitazione degli accessi in allevamento: divieto di ingresso nell'area pulita ad eccezione del personale strettamente coinvolto nella gestione degli animali allevati o ai Servizi Veterinari ufficiali ai fini della verifica del pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza; divieto di ingresso nella zona pulita di mezzi agricoli utilizzati per attività non direttamente collegate ad attività di allevamento (es: lavorazione campi), nel rispetto di quanto previsto per eventuali mezzi che debbano avere necessariamente accesso all'area pulita dell'allevamento, anche in occasioni ripetute e/o prolungate nel tempo;

- la regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento, inclusi i tecnici e i veterinari di fiducia, in riferimento al periodo di "inattività" tra zone di restrizione;

- la regolamentazione della gestione degli allevamenti in termini di separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR indipendentemente dall'appartenenza alla stessa filiera. Deve essere sempre garantito l'impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR, anche se appartenenti alla stessa filiera.

Nelle Zone di Restrizione I le misure di biosicurezza devono essere mirate alla prevenzione dell'introduzione del virus da altri allevamenti (o comunque dall'esterno) e alla eventuale successiva diffusione.

Le principali disposizioni includono:

- la verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2023/594 attraverso un controllo ufficiale da effettuarsi almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi, e con registrazione degli esiti in Classyfarm nelle tempistiche di cui al citato documento e rispetto delle indicazioni in caso di non conformità per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 giorni;

- la regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento, inclusi i tecnici e i veterinari di fiducia, in riferimento al periodo di "inattività";

- la regolamentazione degli ingressi di mezzi in allevamento: divieto di ingresso di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto alla attività di allevamento (es: lavorazione campi);

- la regolamentazione della gestione degli allevamenti in termini di separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR indipendentemente dall'appartenenza alla stessa filiera. Deve essere sempre garantito l'impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR, anche se appartenenti alla stessa filiera.

Gestione del personale d'allevamento- La Dgsa raccomanda inoltre di evitare l'impiego di personale di un allevamento presso altri allevamenti, anche se allo scopo di fornire supporto per sopperire a temporanee carenze di personale o comunque nei periodi di maggiore attività, in concomitanza di festività o di ferie. Ciò in quanto nelle precedenti epidemie questa pratica è stata infatti individuata come un importante fattore di rischio. In tal senso si raccomanda il rispetto delle disposizioni e divieti relativi oltre che al personale anche ai mezzi utilizzati nelle campagne.

Individuazione dei Comuni a rischio- Le Regioni provvederanno ad integrare le attività di controllo con la programmazione dei già predisposta in ambito territoriale, dando priorità alle aziende selezionate che ricadono nei Comuni individuati come a rischio. Nel documento allegato è infine disciplinata la regolamentazione dell'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zone soggette a restrizione I, II e III, e la gestione dei liquami in tutto il territorio nazionale, oltre ad ulteriori misure di biosicurezza preventiva.

In allegato le MISURE DI BIOSICUREZZA IN ZONE DI RESTRIZIONE E ALTRE MISURE DI BIOSICUREZZA

PREVENTIVA https://www.anmvioggi.it/images/ALLEGATO_MISURE_DI_BIOSICUREZZA.pdf

PAC 2024: PROSEGUONO I PAGAMENTI DEI SALDI

Entro il 30 giugno prossimo dovrà essere saldata la domanda unica (PAC) campagna 2024. La buona notizia è che tutti gli agricoltori riceveranno un aumento del Pagamento di Base del 6,04%.

DIVIETO DI UTILIZZO DI UREA IN PIANURA PADANA DAL 2027

Il Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria prevede alcune misure ad hoc per il settore agricolo, tra le quali il divieto, dal primo gennaio 2027, di utilizzare l'urea nelle regioni del bacino Padano. Questa specifica misura punta a incentivare l'uso di fertilizzanti organici (digestato, reflui zootecnici, ecc.) e di alternative chimiche meno impattanti, ma comporta sfide significative per gli agricoltori, con l'urea che copre oggi circa il 12% degli impieghi di fertilizzanti nelle campagne italiane. La proposta comporterebbe inoltre costi maggiori per le aziende, stimati in almeno 150 euro per ettaro, in una fase già complessa per i possibili vuoti d'offerta in Europa dovuti all'impatto dei dazi progressivi dell'UE sulle importazioni di fertilizzanti da Russia e Bielorussia. Le Organizzazioni agricole hanno espresso preoccupazioni riguardo alla mancanza di alternative valide e alla rapidità dell'attuazione del divieto imposto dal Piano. Hanno richiesto al Ministero dell'agricoltura di istituire un Tavolo permanente di coordinamento per trovare soluzioni praticabili che rispettino sia l'ambiente sia le esigenze delle aziende agricole. Confidiamo in una sintesi che terrà in debita considerazione anche i bisogni delle imprese, valutando un percorso più realistico e sostenibile.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE

- Intervento SRD01 PSR Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole: contributo a fondo perduto per investimenti strutturali - Termine invio domande 08/09/2025
- Intervento SRE01 Insediamento giovani agricoltori: contributo a fondo perduto per giovani imprenditori agricoli che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda - Termine invio domande 04/09/2025.
- Contributi Imprese settore Apistico e Olivicolo – Camera commercio Brescia: contributo a fondo perduto dell'50% delle spese per investimenti specifici del settore - Termine invio domande 31/10/2025
- AGEA Contributo a copertura degli interessi passivi sui finanziamenti bancari – Contributo del 50% degli interessi per l'anno 2025 su finanziamenti aperti dal 01/01/2025 per aziende in possesso di polizza assicurativa specifica.
- TRANSIZIONE 5.0: credito d'imposta per investimenti dotati di tecnologia 4.0 e che garantiscano un risparmio energetico, applicabile anche sulla sostituzione di trattori agricoli.

BANDI IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

- PARCO AGRISOLARE: Contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici del sistema produttivo. In uscita a inizio 2025

Comisag Scarl
Il Direttore
Monica Facchetti

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri